



Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

UFFICIO ELETTORALE

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

IL SINDACO

Visto il D.P.R. del 10.04.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 del 11.04.2024, con il quale sono stati convocati per i giorni di sabato 8 e domenica 9 Giugno 2024 i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

(Rubrica così sostituita dall'art. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. *(Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46)* Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. *(Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46)* Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di



Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi

Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. (Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (Comma così modificato dall'art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

R E N D E N O T O

che gli elettori interessati al voto domiciliare, previsto esclusivamente nei casi in cui alla norma sopra riportata, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it A DECORRERE DA MARTEDÌ 30 APRILE 2024 E NON OLTRE LUNEDÌ 20 MAGGIO 2024 (20° GIORNO antecedente la data della votazione), la documentazione prescritta (dichiarazione di cui alla lettera "a" e certificato medico di cui alla lettera "b" del comma 3 della norma in parola). Si prega di indicare, inoltre, un recapito telefonico e allegare copia della propria tessera elettorale .

Ad ogni buon fine, l'Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.

Dalla residenza comunale, li 30.04.2024

Il Sindaco

Avv. Pasquale Buonocore

(documento informatico sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

